

# Rapporto

numero	data	Dipartimento
<b>5000 R</b>	19 ottobre 2000	<b>TERRITORIO</b>
Concerne		

**della Commissione speciale pianificazione del territorio  
sul messaggio 3 maggio 2000 concernente i ricorsi contro l'imposizione  
ai Comuni dei contributi per il Piano di utilizzazione cantonale del Monte  
Generoso secondo l'art. 98 LALPT**

## INDICE

<b>1.</b>	<b>INTRODUZIONE</b> .....	2
1.1.	Piano di utilizzazione cantonale del 12 maggio 1998 .....	2
1.2.	Credito-quadro per l'attuazione del PUC .....	2
1.3.	Contributo dei Comuni per l'attuazione delle opere d'interesse generale.....	3
1.4.	Lavoro della Commissione .....	3
<b>2.</b>	<b>CONSIDERAZIONI GENERALI</b> .....	4
<b>3.</b>	<b>RICORSO DEL COMUNE DI AROGNO</b> .....	4
3.1.	Oggetto del ricorso .....	4
3.2.	Osservazioni del Consiglio di Stato .....	4
3.3.	Considerazioni particolari .....	5
<b>4.</b>	<b>RICORSO DEL COMUNE DI CASIMA</b> .....	6
4.1.	Oggetto del ricorso .....	6
4.2.	Osservazioni del Consiglio di Stato .....	6
4.3.	Considerazioni particolari .....	6
<b>5.</b>	<b>RICORSO DEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO</b> .....	7
5.1.	Oggetto del ricorso .....	7
5.2.	Osservazioni del Consiglio di Stato .....	7
5.3.	Osservazioni sul Messaggio .....	9
5.4.	Considerazioni particolari .....	9
<b>6.</b>	<b>RICORSO DEL COMUNE DI MONTE</b> .....	10
6.1.	Oggetto del ricorso .....	10
6.2.	Osservazioni del Consiglio di Stato .....	11
6.3.	Considerazioni particolari .....	11
<b>7.</b>	<b>CONCLUSIONI</b> .....	12
<b>8.</b>	<b>PROGETTI DI DECISIONE</b> .....	13
8.1.	Comune di Arogno .....	13
8.2.	Comune di Casima .....	14
8.3.	Comune di Castel San Pietro .....	15
8.4.	Comune di Monte .....	16

## 1. INTRODUZIONE

### 1.1 Piano di utilizzazione cantonale del 12 maggio 1998

Il 12 maggio 1998 il Gran Consiglio ha approvato il Piano di utilizzazione cantonale del Monte Generoso<sup>1</sup>.

Esso era composto dal rapporto di pianificazione, dalle rappresentazioni grafiche, dalle norme di attuazione e dal programma di realizzazione.

Il Messaggio del Consiglio di Stato non prevedeva lo stanziamento di un credito per la realizzazione delle opere. Nel programma di realizzazione era comunque già indicato in che misura (percentualmente) i Comuni sarebbero stati tenuti a contribuire al finanziamento secondo una chiave di riparto basata sulla forza finanziaria, la popolazione e la superficie giurisdizionale nel comprensorio del PUC.

Il rapporto della Commissione speciale per la pianificazione del territorio entrava nel merito dell'attuazione e del finanziamento (Cap. 5) e nelle conclusioni (Cap. 8) indicava quanto segue:

Oltre all'aspetto pianificatorio, merita altrettanta importanza l'attuazione pratica del PUC. Si ribadisce l'invito al Consiglio di Stato a voler presentare entro la fine del 1998 un Messaggio con la richiesta di credito per il finanziamento delle opere previste nella prima fase, combinato possibilmente con la partecipazione del Cantone alla creazione della Fondazione per la Gestione del Monte Generoso.

### 1.2 Credito-quadro per l'attuazione del PUC

Il 9 maggio 2000 il Gran Consiglio ha approvato un credito-quadro di Fr. 7,23 Mio per l'attuazione della prima fase del Piano di utilizzazione del Monte Generoso<sup>2</sup>.

Il Messaggio del Consiglio di Stato indicava le modalità di finanziamento ed era accompagnato dal programma di realizzazione aggiornato a seguito delle modifiche del PUC apportate dal Gran Consiglio (unico grande parcheggio all'Alpe di Mendrisio, inserimento della pista agricola-forestale tra Roncapiano e la Muggiasca,...) e alle mutate condizioni di proprietà.

La decisione del Gran Consiglio è stata presa a conoscenza del fatto che erano stati presentati dei ricorsi contro la chiave di ripartizione per il finanziamento delle opere generali. Nel suo rapporto (Cap. 2), la Commissione speciale per la pianificazione del territorio osservava in effetti quanto segue:

Per le opere d'interesse generale i Comuni sono coinvolti nel finanziamento, sia per gli investimenti che per la gestione corrente. Per il buon esito dell'operazione si dovrà far leva sullo spirito di solidarietà tra gli Enti locali coinvolti.

La procedura sembra corretta e si fonda altresì su una chiara base legale.

Si potrebbero ipotizzare resistenze qualora i Municipi dei rispettivi Comuni si oppongono a sottoporre ai propri legislativi (o non ottengano l'approvazione) le rispettive quote di partecipazione, sotto forma di richiesta di credito per gli investimenti e di poste nel preventivo di gestione corrente per la partecipazione alle spese correnti.

Al momento attuale non si intravede però altra o migliore soluzione.

---

<sup>1</sup> Messaggio del Consiglio di Stato n. 4636 del 23 aprile 1997; rapporto della Commissione speciale per la pianificazione del territorio del 27 aprile 1998.

<sup>2</sup> Messaggio del Consiglio di Stato n. 4976 del 15 febbraio 2000; rapporto della Commissione speciale per la pianificazione del territorio del 20 aprile 2000.

C'è da augurarsi, e la Commissione rivolge un caldo invito agli Enti locali coinvolti, che possa prevalere l'interesse generale per perseguire gli scopi del PUC-MG e che pertanto i rispettivi esecutivi ed i legislativi dei Comuni coinvolti si attengano alle decisioni prese con l'approvazione delle norme di attuazione del PUC.

Non si può sottacere che la chiave di riparto, decisa dal Consiglio di Stato e notificata ai singoli Comuni per definire i rispettivi contributi necessari al cofinanziamento, è stata impugnata dai Comuni di Arogno, Casima, Castel San Pietro e Monte. Pur non volendo anticipare giudizi di merito sui ricorsi inoltrati, in quanto al Gran Consiglio verrà sottoposto un Messaggio separato, è percepito come segnale negativo che merita la dovuta attenzione per non compromettere il buon esito dell'intera operazione.

### **1.3 Contributo dei Comuni per l'attuazione delle opere d'interesse generale**

Il 16 marzo 2000 il Consiglio di Stato ha deciso il contributo a carico dei Comuni per il finanziamento delle opere d'interesse generale della prima fase di attuazione del PUC.

(Una prima decisione del 15 febbraio 2000 era stata revocata anche a seguito della richiesta - spessa da alcuni Comuni nell'ambito della serata informativa del 1° marzo 2000, promossa dalla Sezione pianificazione urbanistica - di aggiornare la chiave di riparto sulla base dei dati più recenti.).

In pratica il Consiglio di Stato ha:

- a) aggiornato la chiave di riparto sulla base della popolazione legale al 31 dicembre 1998 e dell'indice di forza finanziaria IFF valido per il periodo 1999/2000
- b) applicato la nuova chiave di riparto al programma di realizzazione aggiornato per la richiesta del credito-quadro per l'attuazione della prima fase del PUC.

Come già indicato al punto 1.2, contro questa decisione sono stati presentati quattro ricorsi da parte dei Comuni di Arogno, Casima, Castel San Pietro e Monte.

### **1.4 Lavoro della Commissione**

Come indicato ai punti 1.1 e 1.2, la Commissione speciale per la pianificazione del territorio si è già occupata a fondo del Piano di utilizzazione cantonale del Monte Generoso.

Essa ha pertanto potuto istruire i ricorsi in modo semplice; in particolare:

- il 13 giugno 2000 ha trasmesso il Messaggio del Consiglio di Stato ai ricorrenti, accordando loro un termine fino al 31 luglio 2000 per presentare eventuali osservazioni e indicando la disponibilità per un eventuale incontro
- il 13 rispettivamente il 21 luglio 2000, i Comuni di Monte e Casima hanno comunicato che, visto il contenuto del Messaggio, non presentano ulteriori considerazioni, nonostante non vi sia da parte loro piena soddisfazione
- il 28 luglio 2000 il Comune di Castel San Pietro ha presentato delle osservazioni e richiesto un incontro con la Commissione
- l'11 settembre 2000 una delegazione della Commissione ha sentito il Municipio di Castel San Pietro.

Il Comune di Arogno non ha presentato osservazioni.

## **2. CONSIDERAZIONI GENERALI**

Come indicato dal Consiglio di Stato, i seguenti punti essenziali sono già stati consolidati (dopo aver seguito la procedura di informazione e partecipazione) con l'approvazione del PUC e la decisione dei ricorsi da parte del Gran Consiglio.

- il principio della partecipazione dei Comuni al cofinanziamento delle opere di interesse generale sulla base dell'art. 98 LALPT
- gli elementi che determinano la chiave di riparto (popolazione, indice di forza finanziaria e superficie nel comprensorio del PUC) e la relativa modalità di calcolo
- le opere di interesse generale indicate nel programma di realizzazione, vale a dire le opere determinanti per raggiungere gli obiettivi fondamentali del PUC (ad es.: area di svago e posteggio pubblico all'Alpe di Mendrisio, centro di informazione e documentazione alla Stazione della Bellavista); fermo restando che il programma di realizzazione ha valore indicativo (art. 26 cpv. 2, 30 e 45 LALPT) e va quindi regolarmente aggiornato in base all'evolversi della situazione.

Pertanto possono essere oggetto di ricorso contro la decisione del Consiglio di Stato del 16 marzo 2000 unicamente l'aggiornamento della chiave di riparto ed il conseguente calcolo dei contributi.

## **3. RICORSO DEL COMUNE DI AROGNO**

### **3.1 Oggetto del ricorso**

Il Comune di Arogno chiede che la chiave di riparto sia riveduta e aggiornata sulla base dell'effettiva popolazione residente nel territorio soggetto al PUC.

La richiesta è motivata con il fatto che solo una parte del territorio di Arogno è inclusa nel PUC, precisamente tutta la sponda sinistra della Mara (402,6 ha su un totale di 853 ha).

Per contro la chiave di riparto tiene in considerazione tutta la popolazione di 902 abitanti, anziché la sola popolazione residente nel comparto del PUC che è di 85 abitanti.

### **3.2 Osservazioni del Consiglio di Stato**

Il Consiglio di Stato rileva che il principio di considerare la popolazione comunale complessiva è ancorato nella chiave di riparto illustrata nel programma di realizzazione.

Questo parametro, così come definito, è indispensabile per inserire nella chiave un fattore che rifletta la reale capacità finanziaria di ogni singolo Comune.

Secondo la chiave proposta dal PUC, l'indice di forza finanziaria (IFF) viene moltiplicato per la popolazione totale del Comune.

Il prodotto così ottenuto è rappresentativo della capacità finanziaria del Comune.

Al contrario, adottando il principio proposto da Arogno, e cioè quello della sola popolazione residente nel comparto del PUC, si determinerebbero delle situazioni anomale.

Ad esempio, due Comuni con lo stesso indice di forza finanziaria, l'uno di 100 abitanti e l'altro di 5000 abitanti, dei quali solo 100 ubicati nel comprensorio PUC, dovrebbero

contribuire allo stesso modo al finanziamento delle opere d'interesse generale malgrado la loro capacità finanziaria sia sostanzialmente diversa.

Una simile soluzione è inaccettabile perché lesiva del principio di equità.

Per questi motivi il Consiglio di Stato chiede di respingere il ricorso nella misura in cui è ricevibile.

### **3.3 Considerazioni particolari**

Si ribadisce che le modalità di calcolo della chiave di riparto sono già state consolidate al momento dell'approvazione del PUC ed evasione dei ricorsi da parte del Gran Consiglio.

I Comuni coinvolti nel finanziamento delle opere d'interesse generale per l'attuazione pratica del PUC sarebbero legittimati a ricorrere contro la decisione N. 1021 del 16 marzo 2000 del Consiglio di Stato con la quale veniva decisa la nuova chiave di riparto per la partecipazione finanziaria dei Comuni alle opere d'interesse generale.

Il nuovo sistema adottato per la partecipazione dei Comuni non introduce elementi nuovi, nella chiave di riparto, bensì è semplicemente stata aggiornata con i parametri più recenti aggiornati: in particolare alla popolazione legale registrata al 31 dicembre 1998 ed all'indice di forza finanziaria valido per il periodo 1999-2000.

Per contro l'estensione del comprensorio e la popolazione da prendere in considerazione, indipendentemente dall'inclusione o meno nel perimetro del PUC, sono immutati rispetto al sistema di calcolo della chiave di riparto in vigore fino alla nuova decisione del Consiglio di Stato.

Su questo punto la Commissione si è posta il problema della ricevibilità o meno del ricorso.

Come già chiaramente espresso nei considerandi del Messaggio N. 5000, 3 maggio 2000 del Consiglio di Stato, ci sarebbero tutte le premesse di carattere giuridico per dichiarare irricevibile il ricorso.

La Commissione ritiene tuttavia di non dover approfondire ulteriormente la tematica in quanto il ricorso verrà comunque respinto nel merito.

Un altro motivo per il quale non si potrebbe accogliere il ricorso del Comune di Arogno è rappresentato dal fatto che analoga motivazione potrebbe essere sostenuta da altri Comuni.

Si pensi in particolare a quelli di Mendrisio e Capolago.

Se si dovesse considerare la popolazione residente nel comprensorio del PUC, allora ne risulterebbe un contributo irrisorio per questi Comuni, in contrasto con l'estensione del loro territorio incluso nel perimetro del PUC.

## **4. RICORSO DEL COMUNE DI CASIMA**

### **4.1 Oggetto del ricorso**

Il Comune di Casima chiede l'esenzione dalla partecipazione finanziaria alle opere di interesse generale del PUC.

La richiesta è motivata con le seguenti considerazioni:

- il Comune non può beneficiare di alcun vantaggio dalle opere in questione; con l'approvazione del PUC gli sono state negate quelle infrastrutture minime che avrebbero dovuto valorizzare il proprio territorio
- non poter disporre di strade adeguate per raggiungere la parte alta del Comune, significa precludere qualsiasi intervento a favore dell'economia della valle, fondata sull'agricoltura, la selvicoltura e il turismo
- in nessun caso si può affermare che il collegamento Roncapiano-Muggiasca possa in qualche modo servire al territorio di Casima; sarebbe come dire che una rotonda a Locarno risolve la viabilità di Chiasso.

### **4.2 Osservazioni del Consiglio di Stato**

Il Consiglio di Stato tratta i ricorsi dei Comuni di Casima e Monte in modo congiunto perché sostanzialmente identici.

Esso rileva che di fatto i due Comuni colgono questa occasione per ribadire concetti e richieste già esposti nei ricorsi contro il PUC, esaminati in modo approfondito dalla Commissione speciale per la pianificazione del territorio e respinti dal parlamento.

Come esposto nelle osservazioni introduttive del Messaggio, il fatto che questi due Comuni non siano particolarmente beneficiati dalle opere pubbliche previste dal PUC non può determinare la loro esclusione dal cofinanziamento delle opere di interesse generale. Per correttezza occorre rilevare che per Casima e Monte il PUC indica una rete di sentieri e prevede la realizzazione di una nuova pista forestale che interessa la parte alta dei loro comprensori.

Per questi motivi il Consiglio di Stato chiede di respingere il ricorso nella misura in cui è ricevibile.

### **4.3 Considerazioni particolari**

Il ricorso del Comune di Casima è chiaramente irricevibile.

Infatti non contesta il sistema di calcolo adottato per la nuova chiave di riparto, aggiornata secondo i dati più recenti della popolazione residente e l'indice di forza finanziaria.

I Comuni interessati erano legittimati a ricorrere unicamente contro la decisione N. 1021 del 16 marzo 2000 del Consiglio di Stato.

Le argomentazioni sollevate dal Comune sono già state ampiamente trattate dalle varie istanze, non da ultimo il Gran Consiglio, chiamate a decidere sul consolidamento politico del PUC, sulla decisione in merito ai ricorsi trattati con l'approvazione del PUC e sullo stanziamento del credito per la realizzazione delle opere d'interesse generale.

Si ribadisce che il finanziamento delle opere d'interesse generale rientra in un concetto che supera i confini comunali.

Anche se le opere ritenute prioritarie e meritevoli di finanziamento, non coincidono con gli interessi particolari del singolo Comune, deve valere il principio dell'interesse di un intero comprensorio, in questo caso rappresentato dal perimetro del PUC Monte Generoso.

L'importo tutto sommato limitato richiesto al Comune di Casima non è stato il motivo che a suo tempo ha fatto propendere il Gran Consiglio per la reiezione del ricorso.

Motivazioni d'ordine superiore come l'interesse generale ed il principio della solidarietà sono stati ritenuti prevalenti per l'accettazione dello strumento pianificatorio ed il finanziamento delle opere ritenute prioritarie e necessarie per perseguire gli obiettivi fissati dal PUC Monte Generoso.

## **5. RICORSO DEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO**

### **5.1 Oggetto del ricorso**

Il Comune di Castel San Pietro chiede l'esclusione dalla partecipazione finanziaria alle opere di interesse generale del PUC.

La richiesta è motivata con le seguenti considerazioni:

- le opere previste dal PUC non rivestono carattere vitale e di primaria importanza per il Comune; gli investimenti proposti non possono rientrare a breve e medio termine nel piano finanziario comunale; altri problemi d'importanza vitale – quale l'approvvigionamento idrico – sono prioritari
- il territorio del Comune incluso nel PUC si estende dalla Vetta, lungo la zona dei Dossi, fino a Obino; in quest'area il Patriziato di Castello è proprietario di 300 ha; le opere di interesse generale del PUC riguardano tutt'altra zona della montagna (in pratica un solo Comune: Mendrisio)
- il Comune non è stato coinvolto nella pianificazione e nella progettazione delle opere di interesse generale e quindi non conosce i progetti esecutivi e non ha potuto esprimersi in merito
- nessuno è stato finora in grado di chiarire l'esatta procedura per l'attuazione del PUC, in particolare chi ha le competenze decisionali, chi attribuisce i mandati per l'esecuzione dei lavori e chi li finanzia.

### **5.2 Osservazioni del Consiglio di Stato**

Il Consiglio di Stato rileva che il ricorso di Castel San Pietro mette in discussione i principi basilari su cui è fondato il PUC e le modalità con le quali è stata concepita la sua attuazione; principi e modalità per altro non contestati nelle sedi ricorsuali precedentemente offerte dalla procedura di approvazione. Le motivazioni addotte sono quindi da respingere perché non pertinenti.

Sulle considerazioni del Comune osserva in particolare:

**a) *Obiettivi del PUC e interessi dei singoli Comuni***

Anche se si può comprendere come le opere di interesse generale contemplate nella prima fase di attuazione non rappresentino necessariamente investimenti prioritari per il singolo Comune, occorre rilevare che le stesse risultano invece prioritarie e strategiche per il conseguimento degli obiettivi fissati dal PUC.

L'attuazione del PUC è stata decisa dal Parlamento dopo un'ampia consultazione che ha coinvolto a più riprese tutti gli attori locali, enti pubblici compresi.

L'autorità cantonale non si illude che le priorità operative collimino perfettamente con quelle di ogni singolo Comune.

E' quindi auspicabile che gli attori coinvolti, segnatamente i Comuni, dimostrino una sostanziale disponibilità nel creare le premesse operative per realizzare questo progetto.

**b) *Coinvolgimento dei Comuni nella pianificazione***

Il Comune di Castel San Pietro era a conoscenza da lungo tempo (dalla pubblicazione del PUC avvenuta all'inizio del 1995) degli investimenti che lo concernevano.

Gli stessi, desumibili dalle tabelle contenute nel programma di realizzazione, riguardano sia le opere la cui attuazione compete allo stesso Comune, sia la quota parte per il cofinanziamento delle opere di interesse generale che saranno realizzate da altri enti.

I Comuni hanno avuto modo di esprimersi su tutti gli aspetti del PUC nel corso della procedura di adozione e approvazione; dapprima presentando osservazioni e, in seguito, con la possibilità, per altro utilizzata da Castel San Pietro, del ricorso.

**c) *Commissione del PUC e Comitato esecutivo***

Dopo l'approvazione del PUC è stata costituita, a norma dell'art. 10 delle norme di attuazione, la Commissione incaricata di proporre le priorità nell'ambito del programma di realizzazione.

Questa Commissione è composta di rappresentanti di tutti i Comuni ed ha nominato al suo interno il Comitato esecutivo nel quale siedono cinque rappresentanti municipali. Il Municipio di Castel San Pietro è rappresentato nel Comitato esecutivo.

Il Comitato esecutivo è stato ampiamente consultato nel corso del 1999 per l'aggiornamento del programma di realizzazione; ciò risulta dalle indicazioni contenuto nel Messaggio per lo stanziamento del credito-quadro.

Va comunque precisato che le competenze della Commissione e del Comitato consistono nella definizione delle priorità all'interno del pacchetto di opere considerate di prima fase dal programma di realizzazione. Non è invece compito loro stabilire l'elenco delle opere prioritarie e quelle delle opere ritenute di interesse generale.

**d) *Attuazione del PUC***

L'attuazione delle opere previste dal PUC è delegata agli enti competenti, segnatamente ai Comuni se si tratta di opere pubbliche.

Nelle tabelle che compongono il programma di realizzazione, la seconda colonna è riservata alla designazione dell'ente realizzatore di ogni opera; le colonne successive indicano, per ogni opera, i

costi stimati e le modalità di finanziamento di questi costi da parte dei vari enti esecutori o sussidiari.

Le singole opere pubbliche, segnatamente quelle di interesse generale, sono realizzate dal Comune sul cui territorio sono previste, secondo le procedure stabilite dalla LOC.

Unica differenza è che il PUC garantisce, per le opere di interesse generale, oltre ai sussidi cantonali, anche una partecipazione degli altri Comuni in applicazione dell'art. 98 LALPT.

Per facilitare la messa a disposizione di questi finanziamenti comunali la risoluzione impugnata prevede che il contributo complessivo, indicato per ogni Comune nel dispositivo N. 2, sia dovuto al Cantone, il quale lo metterà a disposizione del Comune che realizza e finanzia l'opera.

Il Cantone non chiederà però ai Comuni il versamento anticipato dell'intero contributo loro attribuito, ma solo la quota annuale che sarà necessaria per realizzare le opere programmate dalla Commissione.

Per questi motivi il Consiglio di Stato chiede di respingere il ricorso nella misura in cui è ricevibile.

### **5.3 Osservazioni sul messaggio**

Il 28 luglio 2000 il Comune di Castel San Pietro ha presentato delle osservazioni sul Messaggio del Consiglio di Stato, confermando la sua richiesta e soffermandosi in particolare sui seguenti punti:

- il Comune di Castel San Pietro deve impegnarsi finanziariamente per risolvere problemi più urgenti e assillanti delle opere prioritarie del PUC (oltre all'approvvigionamento idrico, il risanamento della zona franosa in Vall da Bicc auspicato dal Piano di utilizzazione cantonale del Parco della Breggia e la gestione della casa per anziani nel comprensorio della Valle di Muggio)
- visto che il Comune deve anticipare Fr. 216'000.– per la realizzazione di opere concrete, chiede di poter esprimere la sua opinione sulla base dei relativi progetti di dettaglio
- la sistemazione dei muri di sostegno della strada che sale da Castel San Pietro verso l'alpe del Caviano è un esempio della mancanza di chiarezza nelle procedure di attuazione del PUC; la strada è inserita nel PUC come "percorso pedonale/strada forestale"; il Consiglio comunale di Castel San Pietro ha già votato un credito di Fr. 35'000.–; alla fine aprile il Comune ha chiesto il finanziamento all'Ufficio forestale di circondario (che ha invitato a rivolgersi alla Commissione del PUC), all'Ente turistico regionale (che ha indicato di non avere disponibilità finanziarie per questo tipo di lavori) e alla Commissione del PUC (che deve ancora rispondere).

### **5.4 Considerazioni particolari**

Durante l'audizione dell'11 settembre 2000 presso il Municipio di Castel San Pietro, la delegazione incaricata dalla Commissione ha avuto modo di ulteriormente approfondire la problematica e di constatare l'imbarazzo del Municipio nel sottoporre una richiesta di credito al Consiglio Comunale per il finanziamento delle opere d'interesse generale del PUC, prima di aver risolto l'annoso problema dell'approvvigionamento idrico per la sua utenza.

Si è chiaramente percepito che l'imbarazzo e la reticenza del Municipio sono legati alla situazione di stallo in cui si trova la soluzione per l'acquedotto comunale.

Anche se tale problema esula da quello all'esame, i deputati del Mendrisiotto hanno presentato un atto parlamentare (vedi interpellanza 18 settembre di Edo Bobbià e confirmatari) con la quale venivano poste una serie di domande intese a sbloccare la situazione.

La Direttrice del DFE ha dato risposta durante la sessione dello scorso 9 ottobre.

Le motivazioni a sostegno del ricorso del Comune di Castel San Pietro esulano però completamente dalla materia all'esame.

Infatti i Comuni interessati erano legittimati a ricorrere unicamente contro la decisione N. 1021 del 16 marzo 2000 del Consiglio di Stato.

Il ricorso del Comune di Castel San Pietro è chiaramente irricevibile.

Infatti non contesta il sistema di calcolo adottato per la nuova chiave di riparto, aggiornata secondo i dati più recenti della popolazione residente e l'indice di forza finanziaria.

Le argomentazioni sollevate dal Comune sono già state ampiamente trattate dalle varie istanze, non da ultimo il Gran Consiglio, chiamate a decidere sul consolidamento politico del PUC, sulla decisione in merito ai ricorsi trattati con l'approvazione del PUC e sullo stanziamento del credito per la realizzazione delle opere d'interesse generale.

Si ribadisce che il finanziamento delle opere d'interesse generale rientra in un concetto che supera i confini comunali.

Anche se le opere ritenute prioritarie e meritevoli di finanziamento, non coincidono con gli interessi particolari del singolo Comune, deve valere il principio dell'interesse di un intero comprensorio, in questo caso rappresentato dal perimetro del PUC Monte Generoso.

Motivazioni d'ordine superiore come l'interesse generale ed il principio della solidarietà sono stati ritenuti prevalenti per l'accettazione dello strumento pianificatorio ed il finanziamento delle opere ritenute prioritarie e necessarie per perseguire gli obiettivi fissati dal PUC Monte Generoso.

## **6. RICORSO DEL COMUNE DI MONTE**

### **6.1 Oggetto del ricorso**

Il Comune di Monte chiede l'esenzione dalla partecipazione finanziaria alle opere di interesse generale del PUC.

La richiesta è motivata con le seguenti considerazioni:

- il Comune non può beneficiare di alcun vantaggio dalle opere in questione; con l'approvazione del PUC gli sono state negate quelle infrastrutture minime che avrebbero dovuto valorizzare il proprio territorio
- non poter disporre di strade adeguate per raggiungere la parte alta del Comune, significa preclude qualsiasi intervento a favore dell'economia della valle, fondata sull'agricoltura, la selvicoltura e il turismo
- in pratica per il Comune di Monte le possibilità di intervento sono limitate ad una minima parte del territorio (il paese).

## **6.2 Osservazioni del Consiglio di Stato**

Il Consiglio di Stato tratta i ricorsi dei Comuni di Monte e Casima in modo congiunto perché sostanzialmente identici.

Esso rileva che di fatto i due Comuni colgono questa occasione per ribadire concetti e richieste già esposti nei ricorsi contro il PUC, esaminati in modo approfondito dalla Commissione speciale per la pianificazione del territorio e respinti dal parlamento.

Come esposto nelle osservazioni introduttive del Messaggio, il fatto che questi due Comuni non siano particolarmente beneficiati dalle opere pubbliche previste dal PUC non può determinare la loro esclusione dal cofinanziamento delle opere di interesse generale.

Per correttezza occorre rilevare che per Casima e Monte il PUC indica una rete di sentieri e prevede la realizzazione di una nuova pista forestale che interessa la parte alta dei loro comprensori.

Per questi motivi il Consiglio di Stato chiede di respingere il ricorso nella misura in cui è ricevibile.

## **6.3 Considerazioni particolari**

Il ricorso del Comune di Monte, analogamente a quello di Casima è chiaramente irricevibile.

Infatti non contesta il sistema di calcolo adottato per la nuova chiave di riparto, aggiornata secondo i dati più recenti della popolazione residente e l'indice di forza finanziaria.

I Comuni interessati erano legittimati a ricorrere unicamente contro la decisione N. 1021 del 16 marzo 2000 del Consiglio di Stato.

Le argomentazioni sollevate dal Comune sono già state ampiamente trattate dalle varie istanze, non da ultimo il Gran Consiglio, chiamate a decidere sul consolidamento politico del PUC, sulla decisione in merito ai ricorsi trattati con l'approvazione del PUC e sullo stanziamento del credito per la realizzazione delle opere d'interesse generale.

Si ribadisce che il finanziamento delle opere d'interesse generale rientra in un concetto che supera i confini comunali.

Anche se le opere ritenute prioritarie e meritevoli di finanziamento, non coincidono con gli interessi particolari del singolo Comune, deve valere il principio dell'interesse di un intero comprensorio, in questo caso rappresentato dal perimetro del PUC Monte Generoso.

L'importo tutto sommato limitato richiesto al Comune di Monte non è stato il motivo che a suo tempo ha fatto propendere il Gran Consiglio per la reiezione del ricorso.

Motivazioni d'ordine superiore come l'interesse generale ed il principio della solidarietà sono stati ritenuti prevalenti per l'accettazione dello strumento pianificatorio ed il finanziamento delle opere ritenute prioritarie e necessarie per perseguire gli obiettivi fissati dal PUC Monte Generoso.

## 7. CONCLUSIONI

I ricorsi all'esame della Commissione potevano venir dichiarati irricevibili senza particolari osservazioni e motivazioni.

Infatti i Comuni interessati potevano contestare con ricorso al Gran Consiglio, unicamente la decisione del Consiglio di Stato del 16 marzo 2000 e concernente l'aggiornamento della chiave di riparto ed il conseguente calcolo dei contributi.

L'unico ricorso che in parte contesta questo aspetto, anche se non pienamente, è quello del Comune di Arogno.

I punti essenziali, ancora (ri)sollevati dai Comuni sono già stati ampiamente trattati e decisi sia con l'approvazione del PUC e la decisione sui ricorsi decisi a suo tempo dal Gran Consiglio.

In particolare si ribadisce che i seguenti punti essenziali sono già stati consolidati:

- il principio della partecipazione dei Comuni al cofinanziamento delle opere di interesse generale sulla base dell'art. 98 LALPT
- gli elementi che determinano la chiave di riparto (popolazione, indice di forza finanziaria e superficie nel comprensorio del PUC) e la relativa modalità di calcolo
- le opere di interesse generale indicate nel programma di realizzazione, vale a dire le opere determinanti per raggiungere gli obiettivi fondamentali del PUC (ad es.: area di svago e posteggio pubblico all'Alpe di Mendrisio, centro di informazione e documentazione alla Stazione della Bellavista); fermo restando che il programma di realizzazione ha valore indicativo (art. 26 cpv. 2, 30 e 45 LALPT) e va quindi regolarmente aggiornato in base all'evolversi della situazione.

Sia il Consiglio di Stato, con le osservazioni contenute nel Messaggio N. 5000 del 3 maggio 2000, sia la speciale Commissione con le considerazioni espresse nel presente rapporto, pur constatando l'irricevibilità dei ricorsi, si è dilungata sul contenuto degli stessi, intendendo con questo modo di procedere, di portare un ulteriore contributo al processo di consolidamento politico ed al convincimento per la realizzazione delle opere d'interesse generale previste dal PUC.

Si ribadisce e si rivolge un ulteriore invito ai Comuni coinvolti, che il raggiungimento degli obiettivi del PUC presuppone la partecipazione attiva e convinta di tutti gli attori coinvolti, in primo luogo dei Comuni appartenenti al comprensorio del PUC.

Per la Commissione speciale pianificazione del territorio:

Edo Bobbià, relatore

Bruno Lepori, corelatore

Arigoni - Arn - Beretta Piccoli - Calastri -

Feistmann - Ferrari C. - Genazzi - Marzorini -

Quadri - Rosselli - Suter

## 8. PROGETTI DI DECISIONE

### 8.1 Comune di Arogno

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- esaminato il ricorso presentato il 22 marzo 2000 dal Comune di Arogno contro la decisione del Consiglio di Stato del 16 marzo 2000 concernente i contributi dei Comuni per l'attuazione delle opere di interesse generale previste nella prima fase di attuazione del Piano di utilizzazione cantonale del Monte Generoso;
- visto il Messaggio del Consiglio di Stato no. 5000 del 3 maggio 2000;
- visto il rapporto della Commissione speciale per la pianificazione del territorio no. 5000R del 19 ottobre 2000;
- richiamate la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,

#### **d e c i d e :**

1. Il ricorso del Comune di Arogno, per quanto ricevibile, **è respinto.**
2. Non si riscuotono né tasse né spese.
3. La presente decisione viene intimata, unitamente al rapporto della Commissione, al ricorrente e alle parti interessate:
  - Comune di Arogno
  - Consiglio di Stato
  - Commissione del PUC del Monte Generoso, c/o Ufficio tecnico comunale di Mendrisio, Via Vela 9, 6850 Mendrisio

## 8.2 Comune di Casima

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- esaminato il ricorso presentato il 31 marzo 2000 dal Comune di Casima contro la decisione del Consiglio di Stato del 16 marzo 2000 concernente i contributi dei Comuni per l'attuazione delle opere di interesse generale previste nella prima fase di attuazione del Piano di utilizzazione cantonale del Monte Generoso;
- visto il Messaggio del Consiglio di Stato no. 5000 del 3 maggio 2000;
- visto il rapporto della Commissione speciale per la pianificazione del territorio no. 5000R del 19 ottobre 2000;
- richiamate la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,

### **d e c i d e :**

1. Il ricorso del Comune di Casima è **respinto** in quanto irricevibile.
2. Non si riscuotono né tasse né spese.
3. La presente decisione viene intimata, unitamente al rapporto della Commissione, al ricorrente e alle parti interessate:
  - Comune di Casima
  - Consiglio di Stato
  - Commissione del PUC del Monte Generoso, c/o Ufficio tecnico comunale di Mendrisio, Via Vela 9, 6850 Mendrisio

### 8.3 Comune di Castel San Pietro

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- esaminato il ricorso presentato il 28 marzo 2000 dal Comune di Castel San Pietro contro la decisione del Consiglio di Stato del 16 marzo 2000 concernente i contributi dei Comuni per l'attuazione delle opere di interesse generale previste nella prima fase di attuazione del Piano di utilizzazione cantonale del Monte Generoso;
- visto il Messaggio del Consiglio di Stato no. 5000 del 3 maggio 2000;
- visto il rapporto della Commissione speciale per la pianificazione del territorio no. 5000R del 19 ottobre 2000;
- richiamate la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,

#### **d e c i d e :**

1. Il ricorso del Comune di Castel San Pietro è **respinto** in quanto irricevibile.
2. Non si riscuotono né tasse né spese.
3. La presente decisione viene intimata, unitamente al rapporto della Commissione, al ricorrente e alle parti interessate:
  - Comune di Castel San Pietro
  - Consiglio di Stato
  - Commissione del PUC del Monte Generoso, c/o Ufficio tecnico comunale di Mendrisio, Via Vela 9, 6850 Mendrisio

## 8.4 Comune di Monte

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- esaminato il ricorso presentato il 31 marzo 2000 dal Comune di Monte contro la decisione del Consiglio di Stato del 16 marzo 2000 concernente i contributi dei Comuni per l'attuazione delle opere di interesse generale previste nella prima fase di attuazione del Piano di utilizzazione cantonale del Monte Generoso;
- visto il Messaggio del Consiglio di Stato no. 5000 del 3 maggio 2000;
- visto il rapporto della Commissione speciale per la pianificazione del territorio no. 5000R del 19 ottobre 2000;
- richiamate la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,

### **d e c i d e :**

1. Il ricorso del Comune di Monte è **respinto** in quanto irricevibile.
2. Non si riscuotono né tasse né spese.
3. La presente decisione viene intimata, unitamente al rapporto della Commissione, al ricorrente e alle parti interessate:
  - Comune di Monte
  - Consiglio di Stato
  - Commissione del PUC del Monte Generoso, c/o Ufficio tecnico comunale di Mendrisio, Via Vela 9, 6850 Mendrisio